SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

Ministero della sanità

DECRETO 3 gennaio 2001.

Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

01A0970

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2001.

Revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto datato 8 giugno 2000, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza), per effetto della decadenza del dottor Franco Carmelino Caputo dalla carica di sindaco conseguente alla ineleggibilità dichiarata con sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 20 ottobre 1999, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro in data 15 febbraio 2000;

Visto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 15284/00, in data 6 novembre 2000, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilità del dott. Caputo alla carica di sindaco del comune sopraindicato;

Ritenuto, pertanto, che è venuto meno il presupposto di legge in base al quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, lo scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza);

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il provvedimento, in data 8 giugno 2000, di scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza) è revocato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Franco Carmelino Caputo. Successivamente, con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 2000, il predetto civico consesso è stato sciolto per la decadenza del sindaco conseguente alla ineleggibilità dichiarata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data 15 febbraio 2000.

A seguito del ricorso proposto dal dott. Caputo, la Corte di cassazione, con decisione n. 15284/00, resa in data 6 novembre 2000, ha cassato la sentenza impugnata, in riforma della quale ha affermato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilità dell'interessato alla carica di sindaco del comune di Paterno Calabro.

Considerato che in tal modo è venuto meno il presupposto in base al quale era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, si reputa necessario provvedere a revocare il relativo provvedimento di rigore.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del provvedimento dissolutorio adottato nei confronti del comune di Paterno Calabro (Cosenza) in data 8 giugno 2000.

Roma, 16 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1281

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIRETTIVA 23 gennaio 2001.

Affidamento all'amministrazione dei Monopoli di Stato dell'esercizio delle scommesse a totalizzatore denominato «Formula 101».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'art. 1, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del predetto decreto legislativo n. 496 del 1948;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ai sensi del quale il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede, tra l'altro, che con regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed alle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1999, n. 278, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ed in particolare il capo II, articoli 10 e 11, con i quali si istituisce la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101», collegata alle gare automobilistiche internazionali del campionato mondiale di formula uno, organizzato dalla Féderation International de Automobile - F.I.A., e se ne riserva l'esercizio al Ministero delle finanze;

Considerato che l'art. 11, comma 6, del proprio decreto n. 278 del 1999, prevede la gestione della scommessa denominata «Formula 101» mediante integrazione col sistema attivato per la gestione del lotto;

Considerato che la legge affida alla competenza dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il lotto, le lotterie ed il sistema automatizzato del lotto;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1999, concernente l'introduzione di nuove scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati dal C.O.N.I.;

Visto il decreto direttoriale 21 marzo 2000, recante norme amministrative e contabili per la gestione della scommessa «Formula 101», in attuazione dell'art. 24 del citato decreto ministeriale n. 278 del 1999;

Visto il decreto direttoriale 5 aprile 2000, concernente l'approvazione delle convenzioni stipulate con Lottomatica S.p.a. di Roma e Sisal S.p.a. di Milano relative alla scommessa denominata «Formula 101»;

Considerata l'esigenza di pervenire, mediante la razionalizzazione dei controlli e l'unificazione delle procedure, ad una più efficace gestione di tale attività di gioco anche attraverso l'individuazione di idonee forme di sviluppo e sostegno del gioco;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dispone di adeguate strutture, centrali e periferiche, queste ultime capillarmente diffuse, ed è dotata di specifica competenza nel settore dei giochi, sotto ogni aspetto organizzativo ed operativo, ha manifestato la propria disponibilità tecnica ed organizzativa per la gestione della scommessa;

Ritenuto opportuno concentrare tutti i giochi che si integrano con il sistema attivato per la gestione del lotto in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

L'esercizio della scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101», riservato al Ministero delle finanze, viene affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

L'ordinato passaggio degli atti e delle attività sarà curato dal direttore dell'agenzia delle entrate e dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al fine di rendere pienamente operativa la nuova gestione entro e non oltre il 28 febbraio 2001. Al medesimo fine il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà all'eventuale conferma degli effetti degli atti sinora adottati.

Roma, 23 gennaio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

01A1282

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 novembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 552.867.000 sulle apposite contabilità speciali intestate ai comuni di Parete, di Trentinara e all'amministrazione provinciale di Matera, aperte presso le tesorerie provinciali competenti, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981, il quale dispone, fra l'altro, che le somme destinate agli interventi di competenza, siano versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso le Tesorerie centrali a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica della legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Considerato che le contabilità speciali intestate ai comuni di Parete (Caserta), di Trentinara (Salerno) e dell'amministrazione provinciale di Matera, sono state chiuse d'ufficio, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Viste le note dell' I.G.E.P.A. del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, numeri 3861/D e 2138/D del 14 novembre 2000, e n. 9264/D del 15 novembre 2000, con le quali si dispone la riapertura, presso le sezioni di Tesoreria provinciali terri-
torialmente competenti, delle contabilità speciali rispettivamente del comune di Trentinara con l'accreditamento di L. 264.395.000, del comune di Parete per L. 140.010.000 e dell'amministrazione provinciale di Matera per L. 148.462.000, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Vista la legge 23 ottobre 2000, n. 317 di assestamento del bilancio dello Stato, che dispone, fra l'altro, una variazione in termini di competenza e di cassa al capitolo 9121 di L. 552.867.000, per l'anno finanziario 2000;

Vista, infine, la nota n. DV/759 del 13 novembre 2000 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione alle amministrazioni competenti della somma complessiva di L. 552.867.000 per le finalità sopracitate;

Autorizza:

Il pagamento della somma complessivà di lire 552.867.000 (cinquecentocinquantaduemilioniottocentosessantasettemila) per la riassegnazione ai comuni e alle amministrazioni provinciali interessate, sulle apposite contabilità speciali (aperte presso le Tesorerie provinciali competenti) nella misura di seguito riportata:

Comuni	Somme da riassegnare	N. C/Spec.	Tesoreria provinciale
comune di Parete (Caserta)	L. 140.010.000	2257	di Caserta
comune di Trentinara (Salerno)	L. 264.395.000	2539	di Salerno
amministrazione provinciale di Matera	L. 148.462.000	2646	di Matera

L'onere relativo graverà sul capitolo 9121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2000.

Roma, 17 novembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1225

DECRETO 22 novembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 522.000.000.000 in conto residui 1998 a favore di varie regioni, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1999, n. 489, per il 2000;

Viste le delibere CIPE del 17 marzo 1998 e 11 novembre 1998 con le quali sono stati assegnati lire 650 miliardi in conto esercizio 1998, per gli interventi di competenza delle regioni;

Visti i propri decreti n. 50 del 23 novembre 1998 e n. 56 del 30 novembre 1999, con i quali sono stati impe-

gnati complessivamente lire 128 miliardi in c/esercizio 1998 a valere sui 650 miliardi con un residuo di stanziamento in c/98 di lire 522 miliardi;

Vista la delibera CIPE del 22 gennaio 1999 con la quale sono stati assegnati lire 100 miliardi, in conto esercizio 1999, per gli interventi di competenza delle regioni;

Vista la nota n. 26329 del 4 luglio 2000 del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, con la quale viene richiesto il trasferimento della somma complessiva di L. 607.142.000.000 a favore delle regioni, per gli interventi di propria competenza finalizzati nell'ambito del secondo e terzo piano annuale per le azioni organiche 6.3 e i piani regionali di sviluppo, a valere sulle disponibilità di lire 622 miliardi in conto residui di stanziamento 1998-1999;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 522 miliardi, a valere sui residui di stanziamento 1998, secondo le quote indicate nella sopracitata nota n. 26329 del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari per i programmi regionali di sviluppo, per la regione Calabria la quota è stata ridotta di L. 16.342.000.000, che verrà impegnata a valere sui fondi in conto residui 1999;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 522.000.000.000 (cinquecentoventiduemiliardi), in conto esercizio 1998, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO

Regione	P.A.A.	Importo in lire	Totale in lire
Abruzzo	1° - 2°	11.300.000.000	—
	3°	27.800.000.000	39.100.000.000
Basilicata	1° - 2°	14.500.000.000	—
	3°	11.100.000.000	25.600.000.000
Calabria	1° - 2°	167.658.000.000	—
	3°	94.000.000.000	261.658.000.000
Campania	1°-2°-3°	55.000.000.000	55.000.000.000
Marche	3°	600.000.000	600.000.000
Puglia	1° - 2°	140.000.000.000	140.000.000.000
Toscana	3°	42.000.000	42.000.000
		Totale . . .	522.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo di L. 522.000.000.000, graverà sul capitolo 9104 dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1217

DECRETO 22 novembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 85.142.000.000 in conto residui 1999 a favore di varie regioni, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1999, n. 489 per il 2000;

Vista la delibera CIPE del 22 gennaio 1999 con la quale sono stati assegnati lire 100 miliardi in conto esercizio 1999, per gli interventi di competenza delle regioni;

Vista la nota n. 26329 del 4 luglio 2000 del Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, con la quale viene richiesto il trasferimento della somma complessiva di L. 607.142.000.000 a favore delle regioni, per gli interventi di propria competenza finalizzati nell'ambito del secondo e terzo piano annuale per le azioni organiche 6.3 e i piani regionali di sviluppo, a valere sulle disponibilità di lire 622 miliardi in conto residui di stanziamento 1998-1999;

Considerato che con proprio decreto n. 41 del 22 novembre 2000 si è provveduto all'impegno di lire 522 miliardi in conto residui 1998 per gli interventi relativi ai Programmi regionali di sviluppo secondo le quote indicate nella sopracitata nota n. 26329 del Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari con un residuo da impegnare a favore della regione Calabria di L. 16.342.000.000;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'importo complessivo di L. 85.142.000.000, in conto residui 1999, L. 68.800.000.000 per gli interventi finalizzati nell'ambito delle azioni organiche 6.3, secondo le quote indicate nella citata nota n. 26329 e di L. 16.342.000.000 a favore della regione Calabria per il finanziamento dei Programmi regionali di sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 85.142.000.000 (ottantacinquemiliardicentoquarantaduemilioni), in conto esercizio 1999, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

AZIONE ORGANICA 6.3
(importo in lire)

Regione	P.A.A.	Importo	Totale
Basilicata	3°	2.200.000.000	2.200.000.000
Calabria	2°	16.500.000.000	16.500.000.000
Campania	3°	5.000.000.000	5.000.000.000
Marche	3°	2.000.000.000	2.000.000.000
Puglia	2°	8.300.000.000	—
	3°	23.800.000.000	32.100.000.000
Sardegna	3°	11.000.000.000	11.000.000.000
TOTALE PARZIALE . . .			68.800.000.000

PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO

Regione	P.A.A.	Importo	Totale
Calabria	1°-2°	16.342.000.000	16.342.000.000
TOTALE GENERALE . . .			85.142.000.000

Art. 2.

L'onere relativo di L. 85.142.000.000, graverà sul capitolo 9104 dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1218

DECRETO 23 novembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 23.742.000.000 a favore dell'autorità portuale del porto di Taranto, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992 n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la delibera CIPE 26 giugno 1996 Attuazione dell'intesa di programma 12 ottobre 1993 per lo sviluppo dell'area sub regionale Tarantina che assegna l'importo complessivo di lire 48.304 milioni di lire agli interventi di prolungamento della diga foranea e ristrutturazione della darsena;

Visto il proprio decreto n. 53/1998 del 25 novembre 1998 con il quale si è provveduto ad impegnare l'importo di L. 20.000.000.000 a favore dell'autorità portuale di Taranto ente concedente dei citati lavori;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare a favore dell'amministrazione menzionata la residua somma di L. 23.742.000.000;

Autorizza:

Il pagamento della somma complessiva di lire 23.742.000.000 (ventitremiliardisettecentoquarantaduemilioni), a favore dell'autorità portuale del porto di Taranto sulla contabilità speciale infruttifero di codesto ente n. 0151720 presso la Tesoreria provinciale di Taranto.

L'onere complessivo graverà sul cap. 9103 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1222

DECRETO 30 novembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 9.866.000.000 a favore del comune di Taranto, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 1992 n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 10 marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la delibera CIPE n. 77 del 23 aprile 1997 Interventi a sostegno dello sviluppo della crisi produttiva ed occupazionale di Taranto che assegna l'importo complessivo di lire 14.154 milioni di lire agli interventi nel territorio del comune di Taranto;

Visti i propri decreti numeri 50 e 52 del 1999 con i quali si è provveduto ad impegnare e successivamente ad erogare l'importo di L. 4.286.000.000 a favore del comune di Taranto;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Visto il proprio decreto ministeriale 23 novembre 2000 di erogazione 23,742 miliardi a favore dell'autorità portuale di Taranto;

Ritenuto di dover impegnare a favore dell'amministrazione comunale di Taranto la residua competenza per la somma di L. 9.866.000.000;

Decreta:

Art. 1.

L'impegno della somma complessiva di lire 9.866.000.000 (novemiliardiottocentosessantaseimilioni), a favore del comune di Taranto.

Art. 2.

L'onere complessivo graverà sul capitolo 9103 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1223

DECRETO 1° dicembre 2000.

Impegno della somma di L. 75.440.000.000 a favore della regione Lombardia, ai sensi della legge 2 maggio 1990, n. 102, art. 1, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la nota n. 442/1999 dell'11 ottobre 2000 della regione Lombardia di richiesta della complessiva somma di L. 75.440.000.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 444 per l'anno 2000;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare a valere sulle autorizzazioni 2000, la disponibilità di lire 75.440.000.000 a favore della regione Lombardia;

Autorizza

il pagamento della somma di L. 75.440.000.000 (settantacinquemiliardiquattrocentoquarantamilioni), a favore della regione Lombardia sempre per le finalità citate in premesse.

L'onere di L. 75.440.000.000 graverà sul cap. 9190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2000.

Roma, 1° dicembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1219

DECRETO 1° dicembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 18.044.000.000 a favore della regione Lombardia, ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 483, art. 4.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 483, e, in particolare, l'art. 4, il quale autorizza la spesa per il completamento degli interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli della legge di bilancio del 23 dicembre 1999, n. 444 per il completamento degli interventi in Valtellina che al capitolo 9191 reca L. 18.044.000.000;

Vista la nota dell'11 ottobre 2000 della regione Lombardia di richiesta della complessiva somma di L. 18.044.000.000 per l'esercizio 2000;

Ritenuto di dover impegnare a valere sul bilancio 2000, la diponibilità di L. 18.044.000.000 a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

L'impegno dell'importo di L. 18.044.000.000 (diciottomiliardiquarantaquattromilioni), a favore della regione Lombardia.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di lire 8.044.000.000 (ottomiliardiquarantaquattromilioni) a favore della regione Lombardia.

Art. 3.

L'onere di L. 18.044.000.000 farà capo al capitolo 9191 «Contributo alla regione Lombardia per il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nel 1987» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2000.

Roma, 1° dicembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1220

DECRETO 1° dicembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 2.900.000.000 a favore della regione Puglia, ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208 che per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999/2004;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998 prevede, in tabella *C*, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di lire finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 56 la quale assegna l'importo di L. 2.900.000.000 alla regione Puglia per le iniziative intese a rilanciare l'immagine della regione stessa.

Visto il decreto ministeriale n. 81526/2000 del Dipartimento ragioneria generale dello Stato che assegna l'importo di L. 2.900.000.000 al capitolo 9106 di nuova istituzione «Somme da erogare per la realizzazione di iniziative intese a rilanciare l'immagine della regione Puglia», all'unità previsionale 8.2.1.11;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare sulle autorizzazioni 2000 le citate disponibilità di L. 2.900.000.000 a favore della regione Puglia;

Autorizza:

Il pagamento della somma di L. 2.900.000.000 (duemiliardinovecentomilioni), a favore della regione Puglia per le finalità contenute nelle premesse.

L'onere di L. 2.900.000.000 graverà sul capitolo 9106 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2000.

Roma, 1° dicembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1221

DECRETO 1° dicembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 1.531.000.000 in conto residui 1999 a favore della regione Campania ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1999, n. 489, per il 2000;

Vista la delibera CIPE del 9 giugno 1999, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di conferimento alla regione Campania di tutte le funzioni di competenza del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti relative ai finanziamenti regolati da varie convenzioni fra cui quello relativo alla convenzione n. 529/87 in carico al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1 del decreto 9 marzo 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che determina l'ammontare da trasferire alla regione Campania per le varie convenzioni in complessive L. 4.337.085.987, fra cui l'importo di L. 1.531.000.000 relativo alla convenzione n. 529/87;

Visto l'art. 3 del sopracitato decreto, il quale dispone che l'erogazione della somma complessiva di L. 4.337.085.987 deve provvedere per L. 1.531.000.000 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per L. 2.806.085.987 la Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 4 del sopracitato decreto il quale dispone che le erogazioni di cui al precedente art. 3 saranno effettuate a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche;

Vista la nota di questo servizio - Divisione XI, n. 17528 del 9 maggio 2000, con la quale viene richiesto il pagamento dell'importo di L. 1.531.000.000 a favore della regione Campania a seguito del trasferimento della convenzione n. 529/87;

Visto il decreto n. 91288 del 28 novembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stata apportata una variazione in aumento di L. 38 miliardi in termini di cassa sul capitolo 9200;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno e all'erogazione a favore della regione Campania dell'importo di L. 1.531.000.000 per le finalità sopra indicate;

Autorizza:

L'erogazione della somma di L. 1.531.000.000 (unmiliardocinquecentotrentunomilioni), per le finalità sopra indicate.

Il relativo mandato viene emesso a favore della regione Campania mediante versamento sul c/c 22711 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla regione stessa.

L'onere complessivo graverà sul capitolo 9200 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, in conto residui 1999.

Roma, 1° dicembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1214

DECRETO 11 dicembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 4.562.000.000 a favore dell'autorità portuale di Taranto, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 1992 n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la delibera CIPE del 26 giugno 1996 Attuazione dell'intesa di programma 12 ottobre 1993 per lo sviluppo dell'area sub regionale Tarantina che assegna l'importo complessivo di lire 48.304 milioni agli interventi di prolungamento della diga foranea e ristrutturazione della darsena;

Visti il proprio decreto n. 53/98 con il quale si è provveduto ad impegnare l'importo di lire 20.000.000.000 a favore dell'autorità portuale di Taranto ente concedente dei citati lavori;

Visto il proprio decreto n. 43 del 23 novembre 2000 di erogazione di 23,742 miliardi a favore dell'autorità portuale di Taranto;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto di dover impegnare a favore dell'amministrazione menzionata la residua somma di lire 4.562.000.000 (quattromiliardicinquecentosessantaduemilioni);

Decreta:

Art. 1.

L'impegno della somma complessiva di lire 4.562.000.000 (quattromiliardicinquecentosessantaduemilioni) a favore dell'autorità portuale di Taranto.

Art. 2.

L'onere complessivo graverà sul capitolo 9103 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1224

DECRETO 11 dicembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 250.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale in conto capitale - a favore di varie regioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale;

Vista la delibera CIPE 25 maggio 2000 che assegna alle regioni interessate la somma complessiva di L. 250.000.000.000, a valere sulle disponibilità 2000 del F.S.N. (c/capitale);

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, infine, di poter impegnare la somma di L. 250.000.000.000 a favore delle regioni interessate, a valere sulle disponibilità del F.S.N. c/capitale per l'esercizio 2000;

Decreta:

L'impegno della somma di L. 250.000.000.000 (duecentocinquantamiliardi) a favore delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 2000, secondo le quote di seguito riportate:

Regioni	Importi in lire
1. Piemonte	20.723.000.000
2. Lombardia	43.635.000.000
3. Veneto	21.687.000.000
4. Liguria	7.890.000.000
5. Emilia Romagna	19.137.000.000
6. Toscana	17.053.000.000
7. Umbria	4.024.000.000
8. Marche	7.034.000.000
9. Lazio	25.396.000.000
10. Abruzzo	6.173.000.000
11. Molise	1.590.000.000
12. Campania	38.257.000.000
13. Puglia	19.749.000.000
14. Basilicata	4.015.000.000
15. Calabria	13.637.000.000
Totale	250.000.000.000

L'onere relativo graverà sul capitolo 9100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1216

DECRETO 18 dicembre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 38.000.000.000 in conto residui 1999 a favore della regione Campania, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto in particolare l'art. 1 della sopracitata legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche, disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1995 con la quale sono stati assegnati, in via programmatica, L. 54 miliardi alla regione Campania per vari interventi, fra cui quello relativo alla reggia di Quisisana - ex casino reale borbonico - progetto di restauro dell'edificio e dei boschi annessi;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999 con la quale è stato assegnato l'importo di L. 38 miliardi, a valere sul capitolo 7424, alla regione Campania per l'intervento, relativo alla reggia di Quisisana - ex casino reale borbonico - progetto di restauro dell'edificio e dei boschi annessi;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1999, n. 489, per il 2000;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'importo di L. 38.000.000.000, in conto residui 1999, a favore della regione Campania per le finalità di cui alla premessa;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 38.000.000.000, (trentottomiliardi) in conto esercizio 1999, a favore della regione Campania per le finalità di cui alla premessa;

Art. 2.

L'onere relativo di L. 38.000.000.000, graverà sul capitolo 9200 dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

01A1215

DECRETO 25 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 8.759 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24» con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'8 gennaio 2001, in quanto applicabili; il

collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1, del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2001; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A1396

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2000.

Inserimento del medicinale «Biotina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del deficit multiplo di carbossilasi nelle due forme: deficit di biotinidasi, deficit di olocarbossilasi sintetasi.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996:

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali:

«Epoetina Alfa e Beta» (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998);

«Tetraidrobiopterina» (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998);

«Testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999);

«Arginina, Interferone Alfa Ricombinante» (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999);

«Adenosin - Deaminasi (Adagen)», «Mifepristone» (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999);

«Interferone Alfa Ricombinante», «Mitotane (Lysodren)» (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999);

«Interferone Alfa Naturale», «Interferone Alfa Ricombinante», «Temozolomide» (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999);

«Octreotide» (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999);

«Trientine CL.» (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999);

«Ciclosporina A», «Ribavirina» (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999);

«Epoetina Alfa e Beta», «Zinco Solfato» (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000;

«Interferone gamma», «Levocarnitina», «Octreotide», «Verteporfina (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000);

«Mitotane (Lysodren)» (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000);

Ac Cis-Retinoico, Lamivudina, Micofenolato Mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000);

Atteso che specialità medicinali a base di biotina, seppur registrate per altre indicazioni terapeutiche, possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento del deficit multiplo di carbossilasi nelle due forme: deficit di biotinidasi deficit di olocarbossilasi sintetasi;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 21 novembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale BIOTINA è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti che presentino deficit multiplo di carbossilasi, nelle due forme, deficit di biotinidasi e deficit di olocarbossilasi sintetasi, i quali non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 15

ALLEGATO 1

Denominazione: BIOTINA.

Indicazione terapeutica: deficit multiplo di carbossilasi nelle due forme: deficit di biotinidasi, deficit di olocarbossilasi sintetasi.

Criteri di inclusione: deficit di biotinidasi, deficit di olocarbossilasi sintetasi.

Criteri di esclusione: nessuno.

Periodo di prescrizione a totale carico del servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: 5-40 mg/kg/die (salvo casi in cui in relazione a varianti genetiche possano essere necessari dosaggi sensibilmente più alti).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

		Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
1)	Anamnesi	+	+
2)	Aminoacidogramma plasmatico quantitativo	+	+
3)	Acidi organici urinari	+	+
4)	Ammoniemia	+	+
5)	Lattacidemia	+	+
6)	Emogasanalisi	+	+
7)	Visita oculistica	+	2-3 anni

01A1397

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2000.

Iscrizione di talune varietà di mais nel Registro nazionale delle varietà di prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nella riunione del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri due varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006286	Aveto	600	HS	Asgrow Seeds Company (USA)
006283	Simeto	600	HS	Asgrow Seeds Company (USA)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1283

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2001.

Rettifica della deliberazione 22 dicembre 2000 concernente l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale. (Deliberazione n. DGRQS/219).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL SETTORE POSTALE

Vista la deliberazione 22 dicembre 2000, concernente l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Considerato che nelle premesse sono stati riportati, per errore materiale, dati inesatti e che nell'art. 2, comma 1, risulta inserita, sempre per errore materiale, una parola non rispondente al testo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alle necessarie rettifiche;

Delibera:

Art. 1.

1. Nella deliberazione 22 dicembre 2000, citata nelle premesse, sono apportate le rettifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. Nella nona premessa la cifra «*3139*» è sostituita da «*3069*».

Art. 3.

1. Nella decima premessa le parole da «*Ritenuto*» a «*compensazioni*» sono sostituite dalle seguenti:

«*Ritenuto che tale cifra deve essere depurata delle seguenti voci: lire 600 miliardi per integrazione editoria, lire 480 miliardi per compensazioni;*».

Art. 4.

1. Nella settima riga del comma 1 dell'art. 2 la parola «*presso*» è sostituita da «*prezzo*».

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A1070

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001-2003. (Deliberazione n. 138/00).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999) e 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) che recano autorizzazioni di spesa, rispettivamente pari a lire 11.100 miliardi (periodo 1999/2001) e 12.000 miliardi (periodo 2000/2002), a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto altresì il disegno di legge finanziaria 2001 che, nel rifinanziare la prosecuzione dei predetti interventi nelle aree depresse, ha previsto inizialmente autorizzazioni di spesa per complessive lire 20.000 miliardi;

Visti gli emendamenti apportati al tale disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare che hanno ridotto le predette autorizzazioni complessive a lire 19.880 miliardi, con una riduzione di lire 40 miliardi per ciascuno dei tre anni 2001, 2002 e 2003, per un totale di lire 120 miliardi nel triennio;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, numeri 3090 del 18 ottobre 2000, 3092 del 27 ottobre 2000, 3093 dell'8 novembre 2000, 3094 del 10 novembre 2000, 3095 del 23 novembre 2000, 3098 del 14 dicembre 2000, nonché i successivi adempimenti ed integrazioni, con le quali sono individuati i territori colpiti dagli eventi alluvionali e dal dissesto idrogeologico nell'ultimo quadrimestre del corrente anno 2000;

Viste le proprie delibere n. 139 del 6 agosto 1999, n. 14 del 15 febbraio 2000, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, nonché le delibere numeri 84, 85 e 96 del 4 agosto 2000;

Tenuto conto di quanto indicato nell'integrazione della relazione tecnica al citato disegno di legge finanziaria per il 2001 (Camera dei deputati - bollettino della giunta e delle Commissioni parlamentari del 17 ottobre 2000, pagine 75-76), relativamente alla ripartizione delle risorse stanziate nel triennio 2001-2003 per i diversi programmi di intervento ed in particolare per quanto concerne l'importo a carico delle risorse per le aree depresse complessivamente destinato alle agevolazioni alle attività produttive di cui alla legge n. 488/1992 ed al credito d'imposta agli investimenti nelle aree obiettivo 1 ed in quelle di cui all'art. 87, 3, *c)*

del trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata), pari a lire 11.000 miliardi nel predetto triennio;

Considerato che, dalla lettura della predetta integrazione alla relazione tecnica, si evince altresì che le risorse da destinare alle agevolazioni alle attività produttive ed al credito di imposta - che costituiscono strumenti alternativi per quanto attiene alla loro utilizzazione, ma che sono trattati congiuntamente in termini di copertura finanziaria - sono complessivamente assicurate sia dalla predetta quota di lire 11.000 miliardi a carico degli stanziamenti per le aree depresse autorizzati nel triennio 2001-2003, sia dalle maggiori entrate relative agli anni 2001 e successivi, stimate in complessive lire 5.400 miliardi (lire 700 miliardi nel 2001, 2.300 miliardi nel 2002 e 2.400 miliardi nel 2003);

Considerato che, a seguito della ulteriore finalizzazione di spesa prevista all'art. 145, comma 21, del predetto disegno di legge finanziaria 2001 (atto Camera dei deputati n. 7328-*bis*-B), concernente il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, che viene rifinanziato in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, per un totale di lire 450 miliardi, le risorse complessivamente disponibili per rifinanziare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse ammontano a 19.430 miliardi di lire, in ragione di lire 850 miliardi nel 2001, 5.850 miliardi nel 2002 e 12.730 miliardi nel 2003;

Ritenuto opportuno confermare, in linea con la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, le percentuali di ripartizione, su base regionale, delle risorse destinate alle agevolazioni alle attività produttive ex legge n. 488/1992, nel rispetto dei criteri previsti per la ripartizione dei fondi strutturali europei tra le aree dell'obiettivo 1 (delibera n. 139 del 6 agosto 1999), nonché della individuazione delle aree depresse nelle regioni del centro-nord risultante dalla nuova zonizzazione dell'obiettivo 2;

Considerato altresì che, al netto delle finalizzazioni di legge e del predetto importo di lire 11.000 miliardi, l'ammontare delle risorse da destinare alle diverse tipologie di intervento nelle aree depresse è pari a lire 8.430 miliardi nel triennio 2001-2003;

Ritenuto opportuno confermare, per il detto arco triennale, gli indirizzi stabiliti ai punti 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2; 4.3.1, 4.3.2 e 4.4 della propria deliberazione n. 84 del 4 agosto 2000, relativamente al riparto delle risorse da destinare alle infrastrutture nel quadro delle intese istituzionali di programma;

Ritenuto opportuno finalizzare una quota delle risorse finanziarie destinate alle infrastrutture, a favore di operazioni di riequilibrio nelle aree del centro-nord non ricomprese nella nuova zonizzazione dell'obiettivo 2, come previsto nelle premesse della sopracitata delibera n. 84/2000; nonché al sostegno dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 1997 ed al completamento della Galleria Pavoncelli;

Considerato che l'art. 124 del disegno di legge finanziaria 2001 (atto Camera dei deputati n. 7328-*bis*-B) che, nel disporre l'approvazione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000 e che abbiano positivamente superato l'istruttoria, ne prevede il finanziamento delle iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma, contemplando altresì la possibilità, da parte delle regioni, di finanziare gli interventi infrastrutturali proposti negli stessi patti;

Ritenuto pertanto opportuno, a parziale modifica del punto 1.4 della propria deliberazione n. 14 del 15 febbraio 2000, recuperare alla disponibilità delle regioni l'importo di lire 500 miliardi relativo ai POR settore agricoltura, ponendo conseguentemente a totale carico delle risorse nazionali per le aree depresse il finanziamento delle iniziative imprenditoriali incluse nei patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Ritenuto, per quanto concerne i patti territoriali, di dover assicurare a carico delle risorse finalizzate ad interventi nelle aree depresse di cui al predetto disegno di legge finanziaria:

il finanziamento integrale dei patti territoriali «generalisti» (iniziative imprenditoriali, nei limiti delle intensità di aiuto autorizzate dalla Commissione europea per il periodo 2000-2006, e interventi infrastrutturali), con istruttoria conclusa entro il 31 dicembre 1999;

il finanziamento delle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali nei settori dell'agricoltura e pesca, nei termini previsti dal sopra richiamato art. 124 del disegno di legge finanziaria 2001;

il finanziamento delle iniziative imprenditoriali - nei limiti delle predette intensità di aiuto - dei patti territoriali «generalisti» con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, il cui territorio sia stato interessato dagli eventi sismici del 1997 o successivamente dichiarato rientrante tra le aree alluvionate o di dissesto idrogeologico, ai sensi delle ordinanze richiamate in precedenza;

nel limite delle residue risorse di cui alla presente delibera, disponibili per i patti territoriali «generalisti»: il finanziamento degli interventi infrastrutturali compresi nei patti il cui territorio sia stato interessato dagli eventi sismici e/o alluvionali sopra ricordati, con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000; il concorso nel finanziamento degli interventi infrastrutturali che rientrano nei restanti patti territoriali la cui istruttoria sia stata avviata entro il 31 maggio 2000, attribuendo una quota premiale ai patti per i quali le regioni interessate agevolino le iniziative imprenditoriali con risorse diverse da quelle destinate al credito d'imposta o alle incentivazioni previste dalla legge n. 488/92;

Tenuto conto inoltre delle esigenze connesse al finanziamento dei protocolli per la sicurezza di competenza

del Ministero dell'interno, nonché al reintegro, a favore del Servizio per la programmazione negoziata, di una prima quota dell'anticipazione complessiva di lire 75 miliardi disposta, con delibera di questo Comitato del 2 novembre 2000, a favore dello sportello unico per le attività produttive;

Ritenuto altresì di dover destinare una quota delle risorse disponibili, pari a lire 857,6 miliardi, per il finanziamento di iniziative a forte impatto occupazionale nei settori della ricerca e della formazione, nonché per favorire l'emersione del lavoro, per monitorare i lavori socialmente utili (LSU) e per realizzare attività formative per disoccupati di lunga durata;

Considerato che è al momento in fase di elaborazione la proposta di regionalizzazione dei patti territoriali, che formerà oggetto di apposita deliberazione di questo Comitato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisito l'accordo delle amministrazioni centrali interessate nel corso della riunione congiunta delle commissioni CIPE 2ª e 3ª, tenuta il 7 dicembre 2000, nonché in sede di riunione preliminare del 18 dicembre ultimo scorso;

Tenuto conto che, in data odierna, è stata data informativa sulla presente proposta di ripartizione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Ritenuto opportuno ripartire le risorse disponibili per interventi nelle aree depresse recate dal citato disegno di legge finanziaria 2001, pari a lire 19.430 miliardi nel triennio 2001-2003, per consentire alle varie amministrazioni destinatarie delle risorse stesse di poter procedere con sollecitudine all'assunzione degli impegni pluriennali di spesa a partire dall'esercizio 2001, assicurando così continuità nel finanziamento dei detti interventi;

Tenuto conto dell'ormai imminente approvazione, in sede parlamentare, della legge finanziaria per l'anno 2001, che costituisce condizione di validità della presente deliberazione, fermo restando che, nel testo definitivo di tale provvedimento legislativo, sia confermata la predetta autorizzazione di spesa complessiva di lire 19.430 miliardi per interventi nelle aree depresse;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.

Le risorse complessivamente disponibili nel triennio 2001-2003 per il rifinanziamento degli interventi nelle aree depresse, al netto delle finalizzazioni di spesa di cui alle premesse, sono pari a lire 19.430 miliardi (10.034,76 Meuro) - in ragione di lire 850 miliardi nel 2001, di lire 5.850 miliardi nel 2002 e di lire 12.730 miliardi nel 2003 - e sono ripartite tra le diverse tipologie di intervento come segue:

	Miliardi di lire
Credito d'imposta (art. 8 d.d.legge finanziaria 2001)	7.500,0
Agevolazioni legge n. 488/1992	3.500,0
Totale parziale	11.000,0
Programmazione negoziata	3.707,0
Ricerca, formazione, lavoro	857,6
Interventi infrastrutturali	3.855,2
Totale parziale	8.419,8
TOTALE GENERALE (*)	19.419,8
	(10.029,49 Meuro)

(*) Resta al momento accantonato un importo di lire 10,2 miliardi.

L'articolazione pluriennale di tali risorse è riportata nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE LEGGE N. 488/1992 E CREDITO D'IMPOSTA.

2.1 L'odierna assegnazione di lire 3.500 miliardi (1.807,60 Meuro) a favore del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive *ex lege* n. 488/92, è ripartita, su base regionale, secondo le stesse percentuali adottate in occasione del precedente riparto relativo al triennio 2000-2002, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2 Questo Comitato - alla luce dell'effettivo ricorso alle agevolazioni alle attività produttive previste dalla legge n. 488/92 ovvero al credito di imposta, quale risulterà dai dati che saranno forniti trimestralmente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, nonché dalle regioni e province autonome - rideterminerà, ove ritenuto necessario, l'ammontare delle odierne assegnazioni rispettivamente di lire 3.500 (1.807,60 Meuro) e 7.500 miliardi (3.873,43 Meuro).

2.3 Per quanto concerne il credito d'imposta, il trasferimento del predetto importo di lire 7.500 miliardi (3.873,43 Meuro), nell'articolazione pluriennale di cui al citato allegato 1, sarà disposto annualmente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei predetti dati, per la parte eccedente gli importi di lire 700 miliardi per l'anno 2001, di lire 2.300 miliardi per l'anno 2002 e di lire 2.400 miliardi per l'anno 2003, individuati nell'integrazione alla relazione tecnica di cui alle premesse.

3. PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.

3.1 Per le finalità esposte in premessa, le risorse destinate al finanziamento degli strumenti di programmazione negoziata — ivi comprese le assegnazioni concernenti i protocolli per la sicurezza ed il reintegro di una prima quota dell'anticipazione disposta in precedenza per la diffusione dello sportello unico — sono pari a complessivi 3.707 miliardi di lire (1.914,51 Meuro), articolati come segue:

	Miliardi di lire
Patti territoriali in agricoltura e pesca (1)	1.616
Patti territoriali «generalisti» (2)	1.451
Contratti di programma	600
Protocolli di sicurezza: Ministero interno	20
Reintegro anticipazione sportello unico (1ª quota) (3)	20
Totale	3.707
	(1.914,51 Meuro)

(1) L'elenco dei patti territoriali nei settori dell'agricoltura e pesca è riportato nell'allegato n. 3, che costituisce parte integrante della presente delibera.

(2) L'elenco dei patti territoriali «generalisti» è riportato nell'allegato n. 4, che costituisce parte integrante della presente delibera.

(3) Il reintegro del restante importo di lire 55 miliardi sarà disposto in occasione della prossima ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse.

3.2 Ai sensi dell'art. 124 del disegno di legge finanziaria 2001 ed a parziale modifica del punto 1.4 della propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, entrambi richiamati in premessa, le risorse relative ai Programmi operativi regionali (POR), settore agricoltura, pari a complessivi 500 miliardi di lire, tornano nella libera disponibilità delle regioni dell'obiettivo 1, secondo la ripartizione indicata nell'allegato n. 5, che costituisce parte integrante della presente delibera. Conseguentemente il finanziamento delle iniziative imprenditoriali comprese nei pani territoriali, settori agricoltura e pesca, è posto a totale carico dell'importo di lire 1.616 miliardi (834,59 Meuro) sopra indicato.

3.3 Le risorse pari a lire 1.451 miliardi (749,38 Meuro), finalizzate a favore dei patti territoriali «generalisti» di cui alle premesse, sono destinate:

a) alla copertura integrale dei patti con istruttoria conclusa entro il 31 dicembre 1999, assicurando il finanziamento sia delle iniziative imprenditoriali — nei limiti delle intensità di aiuto autorizzate dalla Commissione europea per il periodo 2000-2006 — che degli interventi infrastrutturali;

b) al finanziamento delle iniziative imprenditoriali — nei limiti delle predette intensità di aiuto — dei patti territoriali con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, il cui territorio sia stato interessato dal sisma del 1997 o successivamente dichiarato rientrante tra le aree alluvionate o di dissesto idrogeologico, ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, volte a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'ultimo quadrimestre del corrente anno 2000;

c) nel limite delle residue risorse disponibili, al finanziamento degli interventi infrastrutturali compresi nei patti di cui alla precedente lettera *b)*, nonché al concorso nel finanziamento degli interventi infrastrutturali che rientrano nei restanti patti con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, attribuendo una quota premiale ai patti per i quali le regioni interessate agevoleranno le iniziative imprenditoriali con risorse diverse da quelle destinate al credito d'imposta o alle incentivazioni previste dalla legge n. 488/1992. La percentuale ed i criteri di attribuzione di tale quota premiale saranno definiti con provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura proporzionale alle risorse necessarie alla copertura dei predetti interventi infrastrutturali, nonché alla quota di finanziamento regionale delle predette iniziative imprenditoriali.

3.4 Alla luce delle nuove norme contenute nel disegno di legge finanziaria 2001 ed in relazione all'esigenza di ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio al riguardo, il termine del 30 novembre 2000 — previsto al punto 6 della propria deliberazione n. 96 del 4 agosto 2000 per la conclusione dell'istruttoria dei patti territoriali con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, di cui al precedente punto 3.3, lettere *b)* e *c)* — è prorogato al 28 febbraio 2001.

3.5 Restano a carico del fondo di cui al punto 3 della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 richiamata in premessa, il finanziamento delle spese di assistenza autorizzate entro il 17 marzo 2000 e quelle di istruttoria avviate per i medesimi patti, ove le regioni interessate lo richiedano, nonché il contributo globale, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale del 30 luglio 2000, n. 320, riconosciuto ai soggetti responsabili dei patti in questione. Le modalità ed i criteri di finanziamento degli investimenti industriali e degli interventi infrastrutturali saranno definiti nell'ambito del processo di regionalizzazione dei patti territoriali ricordato in premessa.

4. RICERCA, FORMAZIONE E LAVORO.

Al finanziamento delle iniziative nei settori della ricerca, della formazione e delle politiche del lavoro,

sono destinati complessivamente 857,6 miliardi di lire (442,91 Meuro), così ripartiti:

	Miliardi di lire —
Ricerca	500,0
Attività formative ed emersione sommerso (di cui 20 miliardi a I.G. Students)	180,0
Reimpiego l.s.u. (Beni culturali)	20,0
Pubblica istruzione (compreso progetto Marte)	150,0
Innovazione PMI (*)	7,6
Totale	857,6
	(442,91 Meuro)

(*) Posta programmatica la cui assegnazione definitiva è subordinata alla verifica dello stato attuativo di analoga iniziativa di Sviluppo Italia di cui alla delibera di questo Comitato n. 215 del 21 dicembre 1999.

5. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.

5.1 È complessivamente destinato al finanziamento degli interventi infrastrutturali l'importo di lire 3.855,2 miliardi (1.991,04 Meuro), ripartito come segue:

	Miliardi di lire —
Interventi infrastrutturali da ricomprendere nelle intese	3.583,5
Compensazioni per regioni centro-nord	141,5
Terremoto Marche ed Umbria (*)	40,2
Galleria Pavoncelli: Ministero lavori pubblici	90,0
Totale	3.855,2
	(1.991,04 Meuro)

(*) La ripartizione e le finalizzazioni di spesa dell'importo di lire 40,2 miliardi sarà indicata con lettera congiunta dei presidenti delle due regioni entro il 31 maggio 2001. Tali finalizzazioni possono essere rivolte sia alle infrastrutture che allo sviluppo economico locale, in linea con quanto già stabilito per il finanziamento di lire 20,2 miliardi previsto nella delibera CIPE n. 84 del 4 agosto 2000. In particolare, del predetto importo di 40,2 miliardi, una quota di lire 20,2 miliardi è destinata all'Umbria e alle Marche, mentre l'ulteriore quota di lire 20 miliardi è assegnata solo all'Umbria come compensazione per minori risorse trasferite per gli strumenti della programmazione negoziata.

Il predetto importo di lire 3.855,2 miliardi è comprensivo: di lire 141,5 miliardi quale seconda rata del contributo compensativo dovuto alle regioni del centro-nord come previsto dalla propria delibera n. 84/2000; dell'ulteriore importo di lire 40,2 miliardi assegnato alle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 1997; del finanziamento di lire 90 miliardi assegnato a favore del Ministero dei lavori pubblici per il completamento dell'intervento relativo alla «Galleria Pavoncelli».

La ripartizione del contributo compensativo tra le regioni del centro-nord — che è assegnato nella stessa misura e secondo i criteri stabiliti nella citata delibera n. 84/2000 — è riportata nell'allegato n. 6, che costituisce parte integrante della presente delibera.

5.2 L'importo residuo di lire 3.583,5 miliardi (1.850,72 Meuro), finalizzato ad interventi infrastrutturali, nel quadro delle intese istituzionali di programma, è ripartito tra le macro aree del centro-nord e del Mezzogiorno nella misura rispettivamente di lire 607,5 miliardi (313,75 Meuro) e di lire 2.976 miliardi (1.536,98 Meuro). Tali importi sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con gli stessi criteri di cui alla citata delibera n. 84/2000, secondo l'articolazione riportata nell'allegato 7, che costituisce parte integrante della presente delibera.

5.3 Si riconfermano per il triennio 2001-2003 gli indirizzi stabiliti ai punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2 e 4.4 della citata deliberazione n. 84/2000, relativamente al riparto delle risorse da destinare alle infrastrutture, ad eccezione delle modifiche ed integrazioni contenute nella presente delibera.

5.4 Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alle intese istituzionali di programma nel triennio 2001-2003 di cui al precedente punto 5.2, una quota massima del 30 per cento dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione, può essere eccezionalmente impegnata, a richiesta delle regioni stesse e tramite accordo di programma-quadro, per lo sviluppo dell'infrastrutturazione primaria a servizio dello sviluppo locale, nonché a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti di programmazione negoziata.

6. CLAUSOLA DI VALIDITÀ.

La validità della presente deliberazione è subordinata all'approvazione, in sede parlamentare, della legge finanziaria per l'anno 2001, che veda confermata, nel suo testo definitivo, l'autorizzazione di spesa complessiva di lire 19.430 miliardi (10.034,76 Meuro) per interventi nelle aree depresse — di cui al disegno di legge indicato in premessa — oggetto della odierna ripartizione.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 22

ALLEGATO 1

MODULAZIONE PLURIENNALE DELLE RISORSE
TRIENNIO 2001 - 2003

DISPONIBILITA' RIPARTIBILI: 19.430 mld di lire (10.034,76 Meuro)

RISORSE	ANNI			
	TOTALE	2001	2002	2003
Credito d'imposta	7.500,0	300,0	1.100,0	6.100,0
Agevolazioni L.488/92	3.500,0	200,0	900,0	2.400,0
	11.000,0	**500,0**	**2.000,0**	**8.500,0**
Contrattazione Programmata	**3.707,0**	**50,0**	**1.500,0**	**2.157,0**
(di cui 20 mld. per protocolli sicurezza Min. Interno)	(20,0)	(10,0)	(10,0)	
Ricerca, Formazione, Lavoro	**857,6**	**203,3**	**305,0**	**349,3**
Ricerca	500,0	82,2	200,0	217,8
Attività formativa ed emersione sommerso	180,0	65,0	60,0	55,0
(di cui 20 mld a I.G. Students)	(20,0)	(10,0)	(10,0)	-
Reimpiego l.s.u. (Beni Culturali)	20,0	20,0	-	-
Pubblica Istruzione (compreso progetto Marte)	150,0	28,5	45,0	76,5
Innovazione PMI (Industria)	7,6	7,6	-	-
Infrastrutture	**3.855,2**	**86,5**	**2.045,0**	**1.723,7**
Intese istituzionali	3.583,5	40,0	1.980,0	1.563,5
Terremoto Marche e Umbria	40,2	5,0	15,0	20,2
Compensazioni Regioni Centro-Nord	141,5	41,5	50,0	50,0
Galleria Pavoncelli (Min.LL.PP.)	90,0	-	-	90,0
TOTALE	(*) **19.419,8** *10.029,49 Meuro*	(*) **839,8** *433,72 Meuro*	**5.850,0** *3.021,27 Meuro*	**12.730,0** *6.574,50 Meuro*

(*) Resta accantonato l'importo di lire 10,2 miliardi.

ALLEGATO 2

RIPARTIZIONE, SU BASE REGIONALE, DI UNA QUOTA DELLE RISORSE PER LE AREE DEPRESSE 2001- 2003 DESTINATE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - LEGGE 488/1992

Quota riservata alle Regioni e Province Autonome del Centro - Nord

miliardi di lire

REGIONI	Valori percentuali (*)	Importi (**)
Emilia Romagna	3,24	17,010
Lazio	18,66	97,965
Liguria	8,96	47,040
Lombardia	10,53	55,282
Piemonte	18,57	97,492
Toscana	14,45	75,862
Veneto	10,18	53,445
Valle d'Aosta	0,63	3,308
P.A. Trento	0,54	2,835
P.A. Bolzano	1,09	5,723
Friuli Venezia Giulia	3,07	16,118
Marche	4,45	23,363
Umbria	5,63	29,557
Totale Centro Nord	**100,00**	**525,000** *(271,14) Meuro*

(*) Valori percentuali relativi al riparto regionale della popolazione in aree depresse, con un indice di svantaggio che tiene conto del tasso di disoccupazione nelle specifiche aree incluse.

(**) La quota effettiva di risorse da riservare alle graduatorie regionali, ivi incluse quelle speciali, sarà determinata tenuto conto delle risorse da riservare ai grandi progetti ai sensi del punto 5, c 4) del testo unico delle direttive ex l.488/92, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000.

Quota riservata alle Regioni dell'obiettivo 1 ed alle Regioni Abruzzo e Molise

miliardi di lire

REGIONI	Valori percentuali	Importi (*)
Abruzzo	4,31	128,223
Basilicata	4,45	132,388
Calabria	12,33	366,817
Campania	23,92	711,620
Molise	2,59	77,052
Puglia	16,40	487,900
Sardegna	12,00	357,000
Sicilia	24,00	714,000
Totale	**100,00**	**2.975,000** *(1.536,46 Meuro)*

(*) La quota effettiva di risorse da riservare alle graduatorie regionali, ivi incluse quelle speciali, sarà determinata tenuto conto delle risorse da riservare ai grandi progetti ai sensi del punto 5, c 4) del testo unico delle direttive ex l.488/92, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000.

ALLEGATO 3

PATTI TERRITORIALI SPECIALIZZATI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA - BANDO 15/5/2000 - (totale 91 patti)

REGIONI	Denominazione
BASILICATA	SAPORI LUCANI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
CALABRIA	AGROLAMETINO
	PROTEKOS-EUSIBARYS
	PROVINCIA DI VIBO
CAMPANIA	ALBURNI, CALORE SALERNITANO
	AGRO NOCERINO SARNESE
	AGROIRPINIA
	ANTICHE TERRE DEL BUSSENTO
	BARONIA
	COMUNI VESUVIANI
	DEL CILENTO
	ESPERIA FELIX
	MONTI PICENTINI E VALLI LIMITROFE
	P.T. AGRICOLO PROVINCIA DI BENEVENTO
	P.T. AGRICOLO PROVINCIA DI CASERTA
	PATTO AGRICOLO PROVINCIA DI NAPOLI
	SELE-PICENTINO
	SELE-TANAGRO
	VALLO DI DIANO
	VERDE MONTI LATTARI
EMILIA ROMAGNA	APPENNINO MODENESE - AGRICOLO
LIGURIA	PROVINCIA DI IMPERIA - AGRICOLO
	PROVINCIA DI LA SPEZIA - AGRICOLO
MARCHE	AGRICOLTURA DI QUALITÀ PROV. ANCONA - AGRICOLO
	ASCOLI PICENO - AGRICOLO
MOLISE	DEL MATESE - AGRICOLO
	PROVINCIA DI ISERNIA - AGRICOLTURA
PIEMONTE	ALPI DEL MARE II - AGRICOLO
	CANAVESE - AGRICOLO
	SUD-EST ALESSANDRINO - AGRICOLO
	VAL BORMIDA-ALTA LANGA -AGRICOLO
	VALLI DI SUSA - AGRICOLO
	ZONA OVEST TORINO - AGRICOLO
PUGLIA	AREA METROPOLITANA DI BARI - AGRICOLO
	CONCA BARESE - AGRICOLO
	DELLA PROVINCIA DI FOGGIA - AGRICOLO
	DELLA PROVINCIA DI FOGGIA - SPECIALIZZATO PESCA E L'ECONOMIA ITTICA
	DELLA PROVINCIA DI LECCE (PROTOCOLLO AGGIUNTIVO) - AGRICOLO
	FASCIA MURGIANA DELLA PROVINCIA DI TARANTO - AGRICOLO E TURISMO RURALE
	FASCIA ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO - AGRICOLO E TURISMO RURALE
	NORD BARESE OFANTINO - AGRICOLO
	PROVINCIA DI BRINDISI - AGRICOLO
	SISTEMA MURGIANO - AGRICOLO
	SUD EST POLIS - AGRICOLTURA E PESCA

SARDEGNA	ANGLONA VERDE - TEMATICO AGRIC. E PESCA
	AREA DELL'IGLESIENTE -AGRICOLO
	BASSO SULCIS - TEMATICO
	DELL'AREA DEL GOCEANO E MONTEACUTO - AGRICOLTURA E PESCA
	DELLE BARONIE -TEMATICO
	MEDIO CAMPIDANO - TEMATICO AGRICOLTURA - AGROALIMENTARE E PESCA
	RIVIERA DI GALLURA - AGRICOLO
	SARCIDANO VERDE - TEMATICO AGRIC. E PESCA
	THARROS 2000 - AGRICOLTURA E PESCA
SICILIA	ALTO BELICE, CORLEONESE, VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI, FASCIA COSTIERA
	CALATINO SUD SIMETO
	ELORO -VENDICARI
	JONICO ETNEO
	LEONTINO - MEGARA
	MESSINA VERDE MARE
	PATTO AGRICOLO "PROVINCIA DI AGRIGENTO"
	PATTO AGRICOLO "ISOLE EOLIE"
	PATTO AGRICOLO "MAGAZZOLO PLATANI"
	PATTO AGRICOLO "VALLE DEL BELICE"
	PATTO AGRICOLO DELL'ALCANTARA E DELLA RIVIERA JONICA
	PATTO AGRICOLO DELLE ACI
	PATTO AGRICOLO DELLE MADONIE
	PATTO AGRICOLO DI VITTORIA
	PATTO AGRICOLO NEBRODI ORIENTALI
	PATTO AGRICOLO PROVINCIA DI CALTANISSETTA
	PATTO AGRICOLO PROVINCIA DI ENNA
	PATTO AGRICOLO PROVINCIA DI PALERMO
	PATTO AGRICOLO PROVINCIA DI TRAPANI
	PATTO AGRICOLO SIMETO ETNA
	SETTE TERRE - SICILIA CENTRO MERIDIONALE
	TERRE DELLA CONTEA
	TERRE SICANE
	TINDARI NEBRODI
	VAL D'ANAPO
TOSCANA	AGRICOLTURA MONTANA PROV. LUCCA - AGRICOLO
	APPENNINO CENTRALE - AGRICOLO
	FLOROVIVAISMO VALLE DEL PESCIA -AGRICOLO
	PROVINCIA DI GROSSETO - AGRICOLO
	SIENA VERDE - AGRICOLO
	V.A.T.O. VERDE
UMBRIA	MEDIA VALLE DEL TEVERE
	TERNANO-NARNESE-AMERINO
VENETO	AREA CENTRO-SUD PROV. VENEZIA -AGRICOLO
	BASSA PADOVANA - AGRICOLO
	BASSO VERONESE E COLOGNESE -AGRICOLO
	MONTAGNA VERONESE - AGRICOLO
	ROVIGO - AGRICOLO

ALLEGATO 4

PATTI TERRITORIALI "GENERALISTI"
(totale 51 patti)

Con istruttoria conclusa nel 1999

FRIULI VENEZIA GIULIA	PATTO BASSA FRIULANA
LAZIO	AREA NORD PONTINA
	AREA SUD PONTINA
VENETO	DELLA BASSA PADOVANA
	MONTAGNA VERONESE
SICILIA	DEL GOLFO DI CASTELLAMMARE
	MAGAZZOLO PLATANI

Con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000

CALABRIA	AREA BOSCHIVA DELLE SERRE CALABRE
	DELL'AREA DELLO STRETTO
	SILANO
CAMPANIA	ALTO CLANIO
	APPIA ANTICA
	BARONIA PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
	BARONIA SPECIALIZZATO PER IL TURISMO
	CILENTO
	DEL FORTORE SANNITA
	DEL PARTENIO
	PENISOLA SORRENTINA
	SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO
	TABURNO
	VALLE DEL CALORE
	VALLE DELL'IRNO E DEI PICENTINI
EMILIA ROMAGNA	APPENNINO MODENESE
	APPENNINO PARMENSE
LIGURIA	DELL'IMPERIESE
	GENOVA E VALLI DEL GENOVESATO
	SAVONA
LOMBARDIA	OGMA
MARCHE	MACERATA
PIEMONTE	ALPI DEL MARE
	AREATORINO SUD
	PINEROLESE
	SANGONE
	STURA
	VERBANO CUSIO OSSOLA
	ZONA OVEST TORINO
PUGLIA	DEL FORTORE
	PROSPETTIVA SUBAPPENNINO
SICILIA	AREA DEL GOLFO
	DEL COMPRENSORIO DI BAGHERIA
	DEL TIRRENO
	DELL'ALCANTARA
	DELLE ACI
	ISOLE EOLIE
	JONICO ETNEO
	VALLE DEL BELICE
TOSCANA	LUCCA
VENETO	AGNO-CHIAMPO
	CADORE CENTRALE
	CHIOGGIA, CAVARZERE E CONA
	COMPRENSORIO FELTRINO

ALLEGATO 5

RISORSE DELIBERA CIPE N.14/2000 (POR, SETTORE AGRICOLTURA) RECUPERATE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO 1 (*)

miliardi di lire

REGIONI	Valori Percentuali	Totale risorse
Basilicata	4,78	23,900
Calabria	13,24	66,200
Campania	25,69	128,450
Puglia	17,62	88,100
Sardegna	12,89	64,450
Sicilia	25,78	128,900
TOTALE	**100,00**	**500,000** (258,23 Meuro)

(*) Risorse dei POR, settore agricoltura, destinate con delibera CIPE n.14 del 15 febbraio 2000 al cofinanziamento dei patti territoriali in agricoltura e pesca, recuperate con la presente delibera alle disponibilità delle Regioni.

ALLEGATO 6

2° RATA DELLA RIPARTIZIONE " RISERVA PER COMPENSAZIONE RIALLOCAZIONI OBIETTIVO 2"

Ripartizione tra le Regioni del Centro-Nord

miliardi di lire

REGIONI	Valori percentuali (*)	Totale risorse
Emilia Romagna	8,80	12,452
Lazio	20,23	28,625
Liguria	18,45	26,107
Lombardia	11,65	16,485
Piemonte	2,93	4,146
Toscana	1,62	2,292
Veneto	16,90	23,913
Valle d'Aosta	0,62	0,878
P.A. Trento	0,64	0,906
P.A. Bolzano	1,31	1,853
Friuli Venezia Giulia	4,39	6,211
Marche	5,54	7,840
Umbria	6,92	9,792
Totale Centro Nord	**100,000**	**141,500** (73,07 Meuro)

(*) Valori percentuali calcolati sulla base della compensazione per costi dovuti a spostamenti di popolazione zone obiettivo 2.

ALLEGATO 7

RIPARTO REGIONALE RISORSE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DA RICOMPRENDERE NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA

Totale Lire 3.583,5 Miliardi

Quota delle risorse aree depresse riservata alle Regioni del Centro - Nord

miliardi di lire

REGIONI	Ripartizione quota ordinaria	
	Valori Percentuali (*)	Risorse destinate alle infrastrutture
Emilia Romagna	3,24	19,683
Lazio	18,66	113,359
Liguria	8,96	54,432
Lombardia	10,53	63,970
Piemonte	18,57	112,813
Toscana	14,45	87,784
Veneto	10,18	61,843
Vd'Aosta	0,63	3,827
P.A. Trento	0,54	3,281
P.A. Bolzano	1,09	6,622
Friuli Venezia Giulia	3,07	18,650
Marche	4,45	27,034
Umbria	5,63	34,202
Totale	**100,00**	**607,5** *(313,73 Meuro)*

(*) Valori percentuali relativi al riparto regionale della popolazione in aree depresse, con un indice di svantaggio che tiene conto del tasso di disoccupazione nelle specifiche aree incluse

Quota delle risorse aree depresse riservata alle Regioni dell'obiettivo 1 ed alle Regioni Abruzzo e Molise

miliardi di lire

REGIONI	Ripartizione quota ordinaria	
	Valori Percentuali (**)	Risorse destinate alle infrastrutture
Abruzzo	4,31	128,266
Basilicata	4,45	132,432
Calabria	12,33	366,941
Campania	23,92	711,859
Molise	2,59	77,078
Puglia	16,40	488,064
Sardegna	12,00	357,120
Sicilia	24,00	714,240
Totale	**100,00**	**2.976,00** *(1.536,98 Meuro)*

(**) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni già utilizzati nelle delibere nn. 142/99 e 84/00.

01A1251

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2001.

Autorizzazione alla Lombarda Vita S.p.a., in Brescia, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1781).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o di enti assicurativi e in imprese o in enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed in particolare, la sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, com ma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale del settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 29 settembre 2000 con la quale la società Lombarda Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 24 gennaio 2001 ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Lombarda Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Lombarda Vita S.p.a. con sede in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 13, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui allegato I, tabella A), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1284

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Telmisartan».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso mano: TELMISARTAN» - decreto regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Telmisartan» (decreto UAC/C n. 121/00) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001, alla pag. 24, ove si legge: «TELMISARTAN», leggasi: «TELMISARTAN BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG».

01A1260

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antadril».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: ANTADRIL - estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 516/2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2000, alla pag. 77, nella descrizione delle confezioni, ove si legge: «Polvere per soluzione infusione endovenosa», leggasi: «Polvere per soluzione *per* infusione endovenosa».

01A1289

Comunicato concernente: l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mirelle».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano MIRELLE - estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 517 del 23 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 2000, alla pag. 24, sotto la voce confezionamento, aggiungasi l'officina: «Schering AG Berlino Germania».

01A1291

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxis».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano OXIS - estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 524/2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 2000, alla pag. 37, ove si legge:

«Confezione: Turbohaler 4,5 3 inalatori 60 dosi/inalatore;

A.I.C. n. *033312048/M* (in base 10) 0ZSM94 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere inalatoria;

Confezione: Turbohaler 9 3 inalatori 60 dosi/inalatore;

A.I.C. n. 033312048/M (in base 10) *0ZSM94* (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere inalatoria;

Principio attivo: 4,5 o 9 mcg di formoterolo fumarato diidrato corrispondenti a 12 mcg/dose erogati. Foroterolo INN è anche noto come Eformoterolo BAN.»,

leggasi:

«Confezione: Turbohaler 4,5 3 inalatori 60 dosi/inalatore;

A.I.C. n. *033312036/M* (in base 10) 0ZSM94 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere inalatoria;

Confezione: Turbohaler 9 3 inalatori 60 dosi/inalatore;

A.I.C. n. 033312048/M (in base 10) *0ZSM9* (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere inalatoria;

Principio attivo: 4,5 o 9 mcg di formoterolo fumarato diidrato corrispondenti a 12 mcg/dose erogati. Formoterolo INN è anche noto come Eformoterolo BAN.».

01A1288

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zopranol».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ZOPRANOL - estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 526 del 6 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2000, alla pag. 11, ove si legge:

«56 compresse film rivestite 30 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034789103/M (in base 10) *115PRV* (in base 32);

14 compresse film rivestite 60 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034789115/M (in base 10) *115PS7* (in base 32);»,

leggasi:

«56 compresse film rivestite 30 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034789103/M (in base 10) *115PRH* (in base 32);

14 compresse film rivestite 60 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034789115/M (in base 10) *115PRV* (in base 32);»,

ove si legge: «*Zofenopil* Calcio», leggasi: «*Zofenopril* Calcio».

01A1290

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trofoven».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: TROFOVEN - estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 534 del 15 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 23 novembre 2000, ove si legge: «*Compleven*», leggasi: «*Trofoven*».

01A1286

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicotinell Mint».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: NICOTINELL MINT - estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 536/2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2000, alla pag. 15, ove si legge: «*Medicinale soggetto a prescrizione medica»,* leggasi: *«medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992*».

01A1287

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elvetil».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ELVETIL - estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 540/2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2000, alla pag. 76, nella descrizione delle confezioni, ove si legge: «polvere per soluzione infusione endovenosa», leggasi: «polvere per soluzione *per* infusione endovenosa».

01A1285

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dell'Accademia di agricoltura di Torino

Con decreto ministeriale 21 dicembre 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, il nuovo testo di statuto dell'Accademia di agricoltura di Torino, con sede in Torino.

01A1293

Modificazioni allo statuto dell'Accademia di agraria, in Pesaro

Con decreto ministeriale 21 dicembre 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, il nuovo testo di statuto dell'Accademia agraria, con sede in Pesaro.

01A1294

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della «Associazione Marta Nurizzo», in Brugherio.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 2000, viene concesso alla «Associazione Marta Nurizzo», con sede in Brugherio (Milano) il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

01A1292

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651034/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.